

CIRCOLARE INFORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO DEL 10.04.2020

Gentile Cliente,

è stato **pubblicato in Gazzetta Ufficiale** il decreto legge n. 23/2020 dell'8 aprile, cosiddetto "**decreto liquidità**" che reca "*misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*".

Diverse le misure messe in campo, in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono **garanzie da parte dello Stato** per un totale circa di **200 miliardi** di euro concesse **attraverso** la società **SACE** Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, **in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese** sotto qualsiasi forma.

In particolare, la **garanzia** coprirà **tra il 70% e il 90%** dell'importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell'impresa, ed è subordinata a una serie di **condizioni** tra le quali **l'impossibilità di distribuzione dei dividendi** da parte dell'impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive **localizzate in Italia**. Nello specifico:

- le imprese con **meno di 5.000 dipendenti** in Italia e un **fatturato inferiore a 1,5 miliardi** di euro ottengono una copertura pari al **90%** dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;

- la copertura scende all'**80%** per imprese con **oltre 5.000 dipendenti** e un **fatturato fra 1,5 e 5 miliardi** di euro e al **70%** per le imprese con fatturato **sopra i 5 miliardi**;
- l'importo della **garanzia non potrà superare il 25% del fatturato** registrato nel **2019** o **il doppio del costo del personale** sostenuto dall'azienda;
- per le **piccole e medie imprese, anche individuali** o partite Iva, sono riservati **30 miliardi** e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà gratuito ma subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Il decreto potenzia ulteriormente il **Fondo di Garanzia per le p.m.i.**, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità **anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti**.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate a queste condizioni:

- a) **la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020**, per **finanziamenti di durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
- b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;
- c) **l'importo del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi:**

- 1) **25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019**, come risultante dal bilancio approvato ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio;
- 2) **il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019**, come risultanti

dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa. Per la **verifica del suddetto limite**, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Se la medesima impresa, o il medesimo gruppo quando l'impresa è parte di un gruppo, è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, **gli importi dei finanziamenti si cumulano**.

Procedura per il rilascio del credito

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato – ovvero dei dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha ancora approvato il primo bilancio – **si applica la seguente procedura semplificata**:

- a) **l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore**, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, **la domanda di finanziamento garantito dallo Stato**;
- b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

Il decreto potenzia anche il **sostegno pubblico all'esportazione**, per migliorare l'incisività e tempestività dell'intervento statale. L'intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

L'obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l'economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Il funzionamento del fondo di garanzia per le p.m.i.

In questo caso la garanzia è del **90%**, per importo massimo garantito di **5 milioni di euro**.

I finanziamenti avranno durata massima di **6 anni con un importo limitato**.

La garanzia è del **100%** per i finanziamenti fino a **25.000 euro**, e comunque **entro il 25% dei ricavi**, destinati non solo alle imprese **fino a 499 dipendenti** ma anche ai **lavoratori autonomi**.

Per questa categoria di prestiti **non c'è valutazione del merito di credito**, è sufficiente un'autocertificazione sui ricavi. La **restituzione** del prestito, deve avvenire in **6 anni** con inizio del rimborso del rimborso non prima di due anni.

Per tutte le operazioni del Fondo di Garanzia, fino al 31 dicembre 2020, l'accesso è gratuito.

Per i **finanziamenti fino a 25.000 euro** è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).

E', inoltre, prevista una garanzia al **90% che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi privati (Confidi)**.

In questo caso possono accedere al finanziamento solo le **imprese fino a 499 dipendenti**, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni.

E comunque **entro il 25% del fatturato**, quindi entro un **prestito di 800.000 euro**.

E' sufficiente un'autocertificazione che attesti i danni provocati dal Covid 19.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell'emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

- in sede di redazione del **bilancio** in corso, valutando i **criteri di prudenza e di continuità** alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso;
- **disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita** del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il **coinvolgimento dei soci** nell'accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la **disciplina del fallimento** e che, nell'insieme, sono volte in questa fase a:

- sottrarre le imprese all'apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l'emergenza;
- sterilizzare il periodo dell'emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il **rinvio di adempimenti fiscali e tributari** da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.

Nel dettaglio:

- **IVA, ritenute e contributi sospesi** per soggetti **con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni** e di almeno il **50% sopra tale soglia**;
- sono **sospesi in ogni caso** i detti versamenti **per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019**;
- per i residenti delle **5 province più colpite** (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
- **ripresa dei versamenti a giugno**, con la **possibilità di rateizzazione** in 5 rate

La **sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo** prevista dal decreto “Cura Italia” viene **estesa anche alle scadenze di aprile e maggio**.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Cordiali saluti